



**COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DELLA GALLURA
NORD-EST SARDEGNA**

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALLA LOCAZIONE – ART. 11, LEGGE 431/1998 – ANNUALITÀ 2025**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ai sensi e per gli effetti:

- ✓ dell'art. 11, comma 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*”;
- ✓ del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 “*Fondo Nazionale a sostegno degli inquilini per il pagamento dell'affitto (Legge 431/98)*”;
- ✓ della deliberazione n. 36/36 del 09/07/2025 “*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*”;
- ✓ della determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 1505 del 17/07/2025 “*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno*”;

RENDE NOTO

che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione relativo all'annualità 2025.

**ART. 1
DESTINATARI**

Sono destinatari dei contributi per il sostegno alla locazione i soggetti che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

Essere cittadini italiani, cittadini appartenenti all'Unione Europea o cittadini extracomunitari, residenti anagraficamente nel Comune di Olbia. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si chiede il contributo;

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.), del

permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o di copia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo;

Essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà sia pubblica che privata situata nel Comune di Olbia, utilizzata a titolo di abitazione principale;

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria;

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare;

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo;

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente;

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando;

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota;

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica di godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2

REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

FASCIA A:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 15.688,40**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**;

FASCIA B:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 16.828,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**.

ART. 3

CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

ART. 4

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è determinato applicando la seguente formula:

- ✓ **Canone annuo effettivo** è pari al canone mensile moltiplicato per il numero delle mensilità previste nel contratto per il 2025.
- ✓ **Canone annuo sopportabile.** Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Il canone annuo sopportabile non può superare il canone annuo effettivo. In tal caso non si avrà diritto ad alcun contributo integrativo.

- ✓ **Ammontare annuo massimo del contributo** = Canone annuo effettivo – canone annuo sopportabile.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo teorico dell'ammontare massimo del contributo di Fascia A (nel caso in cui il contratto di affitto abbia durata da gennaio a dicembre):

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00
- Canone annuo sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
- Canone annuo effettivo = € 3.600,00
- Ammontare del contributo (per 12 mesi) = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

ART. 5

DOVE TROVARE IL MODULO DI DOMANDA E IL BANDO

Le domande di ammissione al contributo devono essere **compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Olbia** che sono reperibili, unitamente al Bando, presso:

- a) **Settore Servizi alla Persona**, via Perugia n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- b) **Sito internet** del Comune di Olbia all'indirizzo: www.comune.olbia.ot.it;
- c) **Servizio Informacittà** di Olbia, Via Perugia n. 3.

ART. 6

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente compilate e sottoscritte, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, Via G. Garibaldi n. 49, **DAL 23 SETTEMBRE AL 23 OTTOBRE 2025** oppure trasmesse via pec a: protocollo@pec.comuneolbia.it entro gli stessi termini e in questo caso dovranno riportare come oggetto la dicitura: **“CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ART. 11, LEGGE 431/1998 – ANNUALITÀ 2025”**.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da disservizi imputabili a terzi, per errata indicazione dell'indirizzo pec, per errata dicitura dell'oggetto, per caso fortuito o per forza maggiore.

ART. 7 CONTENUTO DELLE DOMANDE

Le domande dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) i dati anagrafici del locatore/i;
- d) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del presente bando;
- e) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo e della registrazione presso l'Ufficio del Registro;
- f) IBAN;
- g) l'ammontare del canone;
- h) l'indirizzo e-mail o pec al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;
- i) se si ha beneficiato per l'anno 2025 di altri sostegni per le locazioni;
- j) altri comuni ai quali si sia già presentato o s'intenda presentare istanza nel medesimo anno;
- k) la firma a sottoscrizione della dichiarazione.

Ai fini del presente bando, si considera il nucleo familiare così come composto anagraficamente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, al momento della presentazione della domanda.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- ✓ fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- ✓ fotocopia delle ricevute relative alle mensilità del canone di locazione corrisposte nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2025 o qualsiasi altro documento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo.

Le ricevute devono indicare: cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo del canone di locazione conforme a quanto riportato nel contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo quando prevista dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata. Il pagamento dovrà essere dimostrato o tramite la ricevuta se effettuato a

mezzo bonifico/SDD, ovvero comprovato mediante dichiarazione del locatore, attestante l'avvenuto pagamento, corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

In alternativa alle ricevute: fotocopia dei vaglia postali o dei bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione (non deve essere apposta la marca da bollo).

Le ricevute di pagamento del canone di locazione non disponibili al momento della presentazione della domanda e ogni altra integrazione documentale necessaria dovrà pervenire obbligatoriamente entro e non oltre il 31/01/2026.

- ✓ fotocopia di un documento d'identità valido di chi sottoscrive la domanda;
- ✓ copia del documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro;
- ✓ per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea: copia del Permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo.

NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE.

ART. 9

ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è concesso in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo dell'alloggio nel periodo gennaio dicembre 2025, purché coperte dal contratto di locazione e per le quali siano state presentate le ricevute di pagamento.

Nel caso in cui il soggetto richiedente, nel corso dell'anno 2025 risulti titolare di più contratti di locazione per trasferimento di alloggio, è necessario presentare entrambi i contratti che ricadono nell'anno di riferimento.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di validità del bando comunale, il canone sarà determinato dalla media della somma del canone di locazione del vecchio e del nuovo contratto.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

I contributi di importo inferiore a 50,00 euro non verranno liquidati.

Considerando il fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B.

ART. 10

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare la graduatoria provvisoria di coloro che hanno i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Olbia per 15 giorni consecutivi con la sola indicazione dei numeri di protocollo e della data di ricevimento.

Eventuali osservazioni e rilievi potranno essere presentati entro il termine di **10** giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, all'Amministrazione Comunale, indirizzate al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, Via G. Garibaldi n. 49, oppure trasmesse via pec a: *protocollo@pec.comuneolbia.it*. Decorso tale termine e valutate le osservazioni e i rilievi il provvedimento diverrà definitivo.

La pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679)

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per il procedimento di cui al presente bando ed avverrà presso gli Uffici dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Olbia, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le già menzionate finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi.

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti, in qualità di interessati, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potranno:

- ✓ chiedere l'accesso ai dati personali che li riguardano; la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- ✓ ottenere la portabilità dei dati che li riguardano;
- ✓ revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
- ✓ opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati;
- ✓ proporre reclamo ad un'Autorità di controllo;

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Olbia.

ART. 12 ALTRE DISPOSIZIONI

L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano contabilmente disponibili.

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà la possibilità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998.

L'erogazione sarà espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. (con allegata copia di un documento del dichiarante), nella quale il locatario/creditore elenchi i canoni non corrisposti e si impegni a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino al 31/12/2025.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso.

Nel caso in cui dai controlli che verranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/2000), oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

L'Ufficio presso il quale rivolgersi per le informazioni è l'Ufficio del Responsabile del Procedimento presso il Settore Servizi alla persona, Via Perugia n. 3, tel. 0789 - 52055.

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore e al Bando regionale permanente approvato con Determinazione n. 1505 del 17/07/2025 del Direttore del S.E.R. con la quale è stato approvato il bando regionale permanente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Spano